

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
FERDINANDO ADORNATO

**La seduta comincia alle 14,30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (Approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato) (4258); e delle proposte di legge Carli ed altri: Disposizioni in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (852); Titti De Simone: Modifiche alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, in materia di consegna obbligatoria di esemplari degli stampati, delle pubblicazioni e delle edizioni d'arte originali (1170); Chiaromonte e Grignaffini: Norme sul deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (2283).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico », già approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 2003; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carli ed altri: « Disposizioni in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico »; Titti De Simone: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, in materia di consegna obbligatoria di esemplari degli stampati, delle pubblicazioni e delle edizioni d'arte

originali »; Chiaromonte e Grignaffini: « Norme sul deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico ».

Ricordo che nella seduta del 12 febbraio 2004 si è svolta la discussione sulle linee generali e la Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge C. 4258, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi allegato*).

Avverto che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio e, se risulteranno approvati, saranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine di acquisirne i prescritti pareri.

Comunico che, in caso di approvazione di emendamenti in linea di principio, le votazioni degli articoli avranno luogo successivamente all'acquisizione dei prescritti pareri sugli emendamenti stessi. Propongo pertanto che si proceda alla votazione degli articoli del disegno di legge in altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso presentato.

MICHELE RANIELI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.1.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso presentato.

ANTONIO RUSCONI. Signor presidente, sottoscrivo l'emendamento Colasio 4.1.

PRESIDENTE. Sta bene.

MICHELE RANIELI, *Relatore*. Invito a ritirare l'emendamento Colasio 4.1; diversamente il parere è contrario.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Rusconi, accede all'invito al ritiro?

ANTONIO RUSCONI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso presentato.

ANTONIO RUSCONI. Signor presidente, sottoscrivo l'emendamento Colasio 5.1.

PRESIDENTE. Sta bene.

MICHELE RANIELI, *Relatore*. Invito l'onorevole Rusconi a ritirare l'emendamento Colasio 5.1; diversamente il parere è contrario.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Rusconi, accede all'invito al ritiro?

ANTONIO RUSCONI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso presentati.

MICHELE RANIELI, *Relatore*. Invito l'onorevole Carli a ritirare il suo emendamento 7.1; diversamente il parere è contrario. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 7.2.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Concordo con il parere del relatore.

CARLO CARLI. L'emendamento da me presentato ha lo scopo di fissare una sanzione congrua, rispetto al valore dell'opera, per chiunque violi le norme della legge; atteso che la pubblicazione per la quale è obbligatorio il deposito potrebbe avere un valore equivalente o anche di molto superiore a 1.500 euro — come è noto alla Commissione e al Governo —, il tetto indicato potrebbe apparire una cifra modesta. Vorrei ricordare che nel caso in cui la pubblicazione abbia un valore superiore all'ammontare massimo stabilito per la sanzione, l'editore potrebbe essere indotto a non procedere al deposito.

Già in altre occasioni abbiamo chiarito come al nostro gruppo stia a cuore che quanto prima il provvedimento diventi legge; tuttavia, desidero sottoporre al Governo ed al relatore la mia riflessione circa la congruità dell'ammontare massimo della sanzione, invero troppo modesto.

MICHELE RANIELI, *Relatore*. Onorevole Carli, è giurisprudenza costante e orientamento largamente diffuso, mai posto in discussione, che l'effettività di una sanzione risulti dalla certezza del diritto e, soprattutto, dalla certezza della pena. Quindi, nel sistema giuridico italiano, è indispensabile fissare sempre un minimo ed un massimo edittale, qualunque sia il tipo di sanzione.

Comprendo che la cifra possa apparire irrisoria rispetto al valore del documento. Potrebbe peraltro essere, al contrario, eccessiva rispetto a pubblicazioni che abbiano poca consistenza economica in termini di valore in sé.

Si potrebbe, al limite, elevare la sanzione pecuniaria fino a 3 mila euro ma, francamente, non mi sento di mettere a rischio la certezza della stessa sopprimendo il suo ammontare massimo. Ribadisco la mia disponibilità, se il Governo e le altre componenti della Commissione lo ritengono, a discutere di un eventuale aumento della somma; ma ritengo non sia corretto, dal punto di vista tecnico e giuridico, semplicemente sopprimere l'indicazione.

D'altra parte, la stessa II Commissione ha evidenziato, al riguardo, alcuni aspetti; tanto che il successivo emendamento 7.2 prevede, ove il deposito venga effettuato con ritardo ma prima della contestazione, una riduzione della sanzione che può variare da un terzo a due terzi della medesima. Però, anche in tale caso, l'ammontare della sanzione deve essere certo; si deve poter comprendere quale sia il minimo e quale il massimo della sanzione pecuniaria.

CARLO CARLI. Non voglio correggere il relatore; però l'emendamento non sopprime affatto la certezza né del minimo né del massimo valore della sanzione; rimarrebbe salva, nell'articolo 7, la previsione « da tre a quindici volte ». Perciò, dipenderebbe dalla discrezionalità dell'autorità che ha il compito di comminare la sanzione graduarla all'interno dello spazio editto indicato.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Oltre ad associarsi a quanto espresso dal relatore, il Governo invita l'onorevole Carli ad una riflessione. Stiamo discutendo di questo provvedimento da molto tempo e quasi tutte le parti che lo compongono sono il frutto di convergenze e di equilibri stratificatisi nel tempo. Quindi, la contestazione dell'onorevole Carli, da un punto di

vista logico, è sicuramente fondata e legittima; è altresì fondata l'ipotesi della sussistenza di opere di valore tale che, dinanzi al pericolo di incorrere nella sanzione pecuniaria, potrebbe addirittura indurre l'editore ad una valutazione di convenienza. Debbo però ricordare che stiamo parlando di deposito legale, non di un'azione che potrebbe, in futuro, inflazionare l'utilizzazione dell'opera stessa. Viene quindi meno il nesso causale tra l'ipotesi di rischiare di pagare una sanzione e quella di evitare il danno che potrebbe derivare dalla effettuazione del deposito. Per l'editore non vi è danno nel depositare l'opera; dunque, tale circostanza compensa e giustifica l'indicazione di un tetto della sanzione; ciò per le ragioni riferite dal relatore, in quanto si vuole solo sanzionare la pratica del mancato deposito.

Nel provvedimento non è neppure concepito, ideologicamente, un interesse ad evitare il deposito; ciò è da escludere proprio per la natura stessa delle opere di cui stiamo parlando. Si tratta, infatti, di opere edite perché vengano conosciute. Quindi, all'osservazione (che può apparire logica e giustificata) di rapportare la sanzione al valore dell'opera (lasciando nel testo l'indicazione « da tre a quindici volte », senza, però, la fissazione di un tetto) si contrappongono sia la lunga e laboriosa procedura che, nell'esame della materia, si è seguita prima di addivenire alla sede legislativa — ogni parte del provvedimento è frutto di un accordo già più volte discusso e ragionato e, quindi, di un equilibrio complessivo — sia, dall'altra parte, proprio per la natura stessa delle operazioni, la non sussistenza di una effettiva convenienza a incorrere comunque della sanzione pur di evitare il deposito.

Ribadisco pertanto l'invito a ritirare l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Onorevole Carli, accede all'invito al ritiro?

CARLO CARLI. Signor presidente, non intendo frapporre ostacoli all'approvazione del provvedimento, che ritengo di

interesse prevalente. Pertanto, anche se la modifica proposta poteva consentire di perfezionare il testo, ritiro l'emendamento 7.1.

MICHELE RANIELI, *Relatore*. Il relatore apprezza la sua decisione.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Mi associo a quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 7.2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

All'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine di acquisirne il prescritto parere e che le votazioni degli articoli avranno luogo successivamente all'espressione dei pareri stessi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa  
il 15 marzo 2004.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Deposito legale dei documenti di interesse culturale (C. 4258 e abb.).****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).*

**1. 1.** Il Relatore.

## ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere le lettere q) e r).*

**4. 1.** Colasio, Rusconi.

## ART. 5.

*Al comma 5, sopprimere le parole: , q) e r).*

**5. 1.** Colasio, Rusconi.

## ART. 7.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , fino ad un massimo di 1.500 euro.*

**7. 1.** Carli, Chiaromonte, Colasio, Grignaffini.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.

**7. 2.** Il Relatore.